

Codice A1709C

D.D. 26 marzo 2021, n. 283

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO. Rinnovo concessione.



ATTO DD 283/A1709C/2021

DEL 26/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO. Rinnovo concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

Vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 15 aprile 2002 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO avente una superficie di complessivi ha 156,9522 ettari ubicata nel Comune di Suno, zona faunistica della Provincia di Novara, in favore del Sig. Giuseppe CRESPI, fino al 31 gennaio 2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 94 del 25 maggio 2007 con la quale veniva rinnovata la concessione della suddetta azienda agri-turistico-venatoria fino al 31 gennaio 2013;

vista la determinazione dirigenziale n. 76 del 30 gennaio 2013 che rinnova la concessione di azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO di complessivi 156,9522 ettari, ubicata nel Comune di Suno, zona faunistica della Provincia di Novara, in favore del Sig. Giuseppe CRESPI, fino al 31 gennaio 2021.

vista l'istanza N. Prot. 00024496 del 28/10/2020, con la quale Alberto CRESPI titolare dell'azienda agricola CRESPI ALBERTO chiede il cambio di concessionario e il rinnovo per 9 anni della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO, fino al 31 gennaio 2030;

preso atto che allegato all'istanza di cui al punto precedente sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rinuncia del precedente concessionario azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO Giuseppe CRESPI a favore di Alberto CRESPI;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di Alberto CRESPI di accettazione della nomina di concessionario;
- della dichiarazione resa dal Concessionario, che:
- le convenzioni con le quali i singoli proprietari e/o conduttori concedevano i loro terreni all'AATV IL NIBBIO sono tuttora vigenti e valide;
- non è intervenuta modifica alcuna nel territorio agro-silvo-pastorale dell'azienda;

richiamata la nota N. Prot. 00025927 del 13/11/2021 con la quale l'ufficio competente richiede la seguente documentazione integrativa necessaria per il proseguo dell'istruttoria:

- nominativo e copia dell'attestato o tesserino della guardia giurata in corso di validità rilasciati dall'autorità competente;
- l'elenco delle convenzioni in atto e relative scadenze o autocertificazione permanenza e validità delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito comprese eventuali disdette;

vista la nota N. Prot. 00000916 del 13/01/2021 del concessionario di trasmissione della documentazione integrativa;

viste le risultanze della BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA acquisite in data 15 gennaio 2021 attestanti che a carico ALBERTO CRESPI e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame

constatato che la richiesta di rinnovo con le integrazioni pervenute è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Direttore Concessionario rinnovando la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO di complessivi 156,9522 ettari, ubicata nel Comune di Suno, zona faunistica della Provincia di Novara, in favore di Alberto CRESPI titolare dell'azienda agricola CRESPI ALBERTO, fino al 31 gennaio 2030.

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere

collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria IL NIBBIO di complessivi 156,9522 ettari, ubicata nel Comune di Suno, zona faunistica della Provincia di Novara, in favore di Alberto CRESPI, titolare dell'azienda agricola CRESPI ALBERTO, fino al 31 gennaio 2030.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino